

Corte Costituzionale n. 275 del 29 ottobre 2009

LA DONNA HA DIRITTO DI CONTINUARE A LAVORARE DOPO I 60 ANNI SENZA DOVER DARE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO - *In base agli artt. 3 e 37 della Costituzione*

La Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di parità tra uomo e donna con una importante sentenza riguardante le modalità di esercizio del diritto della donna al lavoro oltre i 60 anni. Il pronunciamento della Corte trae origine dalla vicenda giudiziaria di una lavoratrice che, essendo stata licenziata per avere raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Milano sostenendo di avere diritto di continuare a lavorare anche dopo il compimento del sessantesimo anno d'età. L'azienda ha eccepito che per poter proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile, la lavoratrice, così come previsto dall'art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), avrebbe dovuto comunicare la sua volontà in tal senso al datore di lavoro almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La difesa della lavoratrice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma con riferimento agli articoli 3 (principio di eguaglianza), 4 (diritto al lavoro), 35 (tutela del lavoro) e 37 (diritti della donna lavoratrice) della Costituzione. Il Tribunale di Milano, riconoscendo che la previsione dell' art. 30, laddove impone alla lavoratrice il suddetto onere di comunicazione preventiva, al cui adempimento si subordina la possibilità di vedersi riconosciuta la tutela contro i licenziamenti illegittimi, di fatto finisce per creare una differenziazione di trattamento e di tutela fra il lavoratore e la lavoratrice, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 30 del citato decreto. I giudici di Milano hanno ritenuto, infatti, che la previsione del suddetto articolo, nella parte in cui, per la lavoratrice che abbia maturato i requisiti pensionistici, condiziona

l'applicazione della normativa protettiva contro i licenziamenti all' adempimento del suddetto obbligo di comunicazione, possa attuare una discriminazione di genere e contrastare, così, con gli articoli 3 e 37 della Costituzione.

La Corte, con sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009, si è espressa in modo chiaro e perentorio dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del decreto legislativo n. 198, *“nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali”*.

servizio legale nazionale